

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 144
approvata il 24 luglio 2018

DETERMINAZIONE: SITO C.A. 1771, "MARTINI-GERARDI - AREA C.C.T. - BASSE DI STURA", TORINO. PROROGA DEI TERMINI PER LA FINE LAVORI DELL'INTERVENTO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Visto l'avvio del procedimento di bonifica ex D.M. 471/99, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. da parte del Comune di Torino (prot. n. 9031 del 09/12/2004), a seguito dell'inserimento del sito in oggetto nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) delle Basse di Stura di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente n. 468 del 18/09/2001 e dell'8/07/2002.

Vista la Determinazione Dirigenziale nr. cron. 63 del 10 marzo 2016 con la quale sono stati approvati i seguenti documenti: "Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", documento R15-05-41 (ns. prot. 7395 del 11 settembre 2015), "Integrazione Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito "Area Martini - Gerardi - Area Consorzio Casa Torino (ex-Acli) - Basse di Stura - Torino", documento L15-10-41 (ns. prot. 9129 del 3 novembre 2015) e "Integrazione al progetto operativo di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.", documento R15-12-07 (ns. prot. 10735 del 21/12/2015). Con predetta Determinazione è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi previsti in suddetti documenti.

Vista la Determinazione Dirigenziale nr. cron. 107 del 20 aprile 2016 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino dal Consorzio Casa Torino.

Visto il documento "Nota di aggiornamento dell'avanzamento degli interventi di bonifica approvati con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 10 marzo 2016" redatto e trasmesso al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali da Consorzio Casa Torino con nota del 10/11/2017 (ns. prot. 10214 del 21/11/2017) a fronte della nota prot. 8260 del 19/09/2017 del medesimo Servizio.

Vista la nota prot. 10818 del 12/12/2017 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto al Consorzio Casa Torino di presentare istanza di proroga dei termini di fine lavori in quanto scaduti e il cronoprogramma aggiornato per la conclusione dei lavori.

Vista la nota prot. 1536 del 19/02/2018 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto al Consorzio Casa Torino ulteriori integrazioni e specificazioni a seguito della nota esplicativa trasmessa dal medesimo Consorzio (ns. prot. 655 del 23/01/2018).

Vista la nota prot. 4648 del 30/05/2018 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico

Ambientali ha sollecitato il Consorzio Casa Torino a trasmettere quanto sopra riportato.

Visto il documento “Sito cod. anagrafe 1771 – Area Martini – Torino – Procedimento di bonifica S.I.N.. Richiesta di proroga per dei termini di fine lavori previsti dal progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza approvato con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 10 marzo 2016 e trasmissione del cronoprogramma aggiornato per la conclusione degli interventi” trasmesso da Consorzio Casa Torino con PEC del 29/06/2018 (ns. prot. 5977 del 10/07/2018). Con predetto documento il Consorzio Casa Torino, oltre a trasmettere le integrazioni e specificazioni richieste, ha inoltrato richiesta di proroga dei termini di fine lavori fino al 31/12/2018.

Ritenute congrue le integrazione e specificazioni riportate nel suddetto documento.

Considerato che, a fronte sia dei risultati delle indagini ambientali condotte sul sito sia delle lavorazioni già completate, previste dall'intervento di bonifica, la proroga dei termini di fine lavori non risulta comportare aggravamento della situazione ambientale dell'area.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007 .

DETERMINA

1) **di concedere** proroga al Consorzio Casa Torino fino al 31 dicembre 2018 per la fine lavori dell'intervento di bonifica autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. cron. 63 del 10/03/2016 ;

2) **di confermare** le seguenti **prescrizioni**, come da Determinazione Dirigenziale nr. 63 del 10/03/2016:

- a) qualora a seguito dell'intervento di scotico del LOTTO 1 per i primi 30-40 cm non siano raggiunti gli obiettivi di bonifica, lo scavo dovrà essere ulteriormente approfondito e verificato iterativamente fino al raggiungimento della conformità agli obiettivi;
- b) l'intervento integrativo di phytoremediation possa essere avviato su, benessere della Città, entro cinque anni sempre a carico del soggetto proponente, al fine di consentire alla Città di effettuare ulteriori valutazioni sull'opportunità dello stesso, sulla tipologia

di piante da impiantare e sulle modalità e costi gestionali dell'area oggetto di messa in sicurezza permanente;

- c) il proponente dell'intervento di bonifica, fatti salvi diversi accordi con la Città di Torino, al termine del secondo anno dall'impiantamento delle pioppelle e al fine della corretta gestione della biomassa fogliare prodotta dalle piante presenti nell'area oggetto della messa in sicurezza permanente, a proprio carico dovrà verificare il contenuto di metalli di tale biomassa, secondo le modalità e il set analitico previsti dal documento "Integrazioni al Progetto Operativo di Messa in sicurezza permanente in merito al protocollo di caratterizzazione e gestione della biomassa fogliare dei pioppi impiegati per la phytoremediation", documento L16-03-02, trasmesso per mezzo PEC del 2 marzo 2016 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 1950 del 3 marzo 2016). Qualora vengano identificate concentrazioni di uno o più metalli superiori a quelle della particella testimone, si dovrà procedere alla raccolta delle biomasse fogliari dell'area oggetto di messa in sicurezza permanente e alla gestione come rifiuto delle stesse da conferire presso impianto di termodistruzione. Diversamente tali operazioni non saranno necessarie;

3) **di confermare** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso in corrispondenza della quota parte di area oggetto di messa in sicurezza permanente (LOTTO 2), anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

- a) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
- b) dovrà essere garantito l'isolamento del top soil contaminato. Qualora si dovessero riscontrare evidenze di fenomeni erosivi del capping tali da comprometterne l'efficacia in termini del contenimento del rischio sanitario si dovrà procedere al ripristino dello strato di copertura con modalità analoghe a quelle descritte nel Progetto presentato; tale verifica dovrà essere svolta dopo la certificazione a tempo indeterminato almeno una volta all'anno mediante ispezione visiva, con eventuali conseguenti interventi di ripristino della stratigrafia prevista in progetto, da parte del soggetto gestore dell'area o del proprietario, in mancanza del primo; la documentazione delle verifiche effettuate dovrà essere conservata e resa disponibile per almeno 5 anni in caso di controlli degli organi di vigilanza;
- c) qualora dovessero essere effettuati in sito interventi che portino alla rimozione del capping (ad esempio scavi per la posa di sottoservizi), si dovrà procedere al ripristino dello stesso;
- d) nel corso di eventuali scavi realizzati successivamente agli interventi di messa in sicurezza che interessino il terreno contaminato sottostante la rete di segnalazione dovrà essere garantito lo smaltimento dello stesso ed il ripristino del capping;
- e) in ogni caso dovrà essere garantito che non esistano superfici in cui i fruitori dell'area

possano venire a contatto con il terreno contaminato presente al di sotto della rete di allerta;

- f) nel caso di consociazione tra le specie arboree e quelle erbacee, tutte le pratiche agronomiche dovranno essere tali da non interferire con la rete di allerta ed il terreno sottostante, al fine di garantire la permanenza del tempo del capping;
- g) non saranno in ogni caso consentite lavorazioni profonde del terreno, quali ad esempio aratura o scasso, che possano interessare il terreno contaminato al di sotto del capping;
- h) cautelativamente ogni lavorazione del terreno successiva all'impianto dei pioppi dovrà essere limitata ai primi 40-50 cm del suolo ricostituito;
- i) eseguire sul terreno riportato nell'intera area oggetto di bonifica, un adeguato numero di analisi di fertilità del suolo al fine di accertarne le effettive caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, dandone formale comunicazione preventiva alla Commissione Aree Verdi (cav@comune.torino.it)
- j) rimuovere meccanicamente dagli strati superficiali eventuali materiali incompatibili, per dimensioni, con una ordinaria lavorazione agronomica del terreno (massi, grossi ciottoli, ferri di armatura, blocchi di cemento, ecc.), dandone formale comunicazione preventiva alla Commissione Aree Verdi (cav@comune.torino.it)
- k) permanenza del divieto di coltivo così come da Ordinanza Sindacale n. 7/2015 sul LOTTO 2, mentre sul LOTTO 1 il divieto sarà rimosso a seguito di certificazione di avvenuta bonifica;

4) **di trasmettere** la presente determinazione a Consorzio Casa Torino e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL TO1, Direzioni Patrimonio e Verde e Territorio e Ambiente della Città, Servizio Grandi Opere del Verde, Servizio Contenzioso Amministrativo della Città e Planeta Econsulting;

5) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

6) **di dare** atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

7) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino

